



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 31/10/2002

Ricorso 14 ottobre 2002, n. 72

del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma

NEI CONFRONTI

della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale per l'accertamento della illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, Riforma della formazione professionale (B.U.R. n. 15 del 9 agosto 2002), nell'art. 15.

L'art. 15 della legge regionale impugnata, che disciplina il potere sostitutivo, attribuisce alla Regione il potere sostitutivo, da esercitarsi con le modalità e procedure previste all'art. 14 della l.r. 22/2000, "qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, o non rispettandone i termini". Si tratta di un potere generale attribuito senza limiti circa la natura degli inadempimenti.

L'art. 120, secondo comma, nella prima parte, attribuisce al Governo della Repubblica il potere di sostituirsi agli organi delle Regioni, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni nei casi che vi sono indicati.

Nell'ultima parte riserva alla "legge" la definizione delle procedure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

La continuità testuale dei due periodi del secondo comma dell'art. 120 Cost., le disposizioni dell'art. 114, l'attribuzione nell'art. 117, secondo comma, lett. p) della competenza esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane", la esigenza di una disciplina unica o quanto meno coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi portano a concludere che la legge vada intesa come legge dello Stato.

L'art. 15 impugnato contrastata con la disciplina costituzionale richiamata, almeno sotto due profili:

- perché attribuisce alla Regione un generale potere sostitutivo in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.;
- perché rinvia ad una legge regionale per le modalità di esercizio, mentre la Costituzione riserva alla legge dello Stato la disciplina dei poteri sostitutivi.

Per le ragioni suesposte si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della Puglia n. 15 del 7 agosto 2002.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2002.

Roma, 4 ottobre 2002

Glauco Nori

Vice Avvocato Generale dello Stato

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali
